




GruppoSfera

# CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) LAVORO PRIVATO

## CHE COS'È?

È una Certificazione in **formato digitale** e stampabile (**cartacea**) che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.



GruppoSfera

## CHI PUÒ EMETTERLA?

In Italia viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del **Ministero della Salute**. L'emissione viene notificata via e-mail o sms.

Il green pass può essere scaricato:

- dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/> tramite Tessera Sanitaria o Identità digitale (Spid/Carta d'identità elettronica)
- Dall'App Immuni o dall'App IO
- Dal Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale


Chi non dispone di strumenti digitali può rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia per recuperare la propria Certificazione verde.

**La certificazione attesta una delle seguenti condizioni:**

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale). Dal 15 ottobre il green pass verrà rilasciato dalla somministrazione della prima dose senza che sia trascorsi 15 giorni.
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Prevedendo la normativa il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza certificazione verde valida, **l'onere economico dell'esecuzione del tampone è a carico del soggetto obbligato** in quanto requisito di legge per l'accesso al lavoro.

## CHE COSA ATTESTA?



Gruppo **Sfera**

# CHI DEVE AVERLA?



Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre (termine dello stato di emergenza):

1. **Chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato** ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è prestata.
2. Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui è obbligatoria anche sulla base di contratti esterni.

**I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi** della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati**, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In queste aziende, a fronte della **mancata presentazione del green pass per cinque giorni consecutivi** (nei quali il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione), **il datore può assumere in sostituzione del lavoratore assente un'altra risorsa**. In questo caso, se dopo il quinto giorno perdura l'inerzia del dipendente quanto alla adozione del green pass, il datore di lavoro, avendo assunto altra persona, può ulteriormente sospendere il dipendente (anche laddove questi avesse recuperato il green pass) per un massimo di ulteriori dieci giorni, rinnovabili una sola volta.

## **ESENZIONI:**

**Soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.

## ... PER LE IMPRESE < 15 DIPENDENTI?

(il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato)



Gruppo **Sfera**

## CHI EFFETTUA I CONTROLLI?



I **datori di lavoro** devono assicurare il rispetto delle prescrizioni definendo entro il 15 ottobre le modalità operative con cui vengono effettuati i controlli (anche a campione) possibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro individuano **con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento e delle eventuali contestazioni.

Attraverso l'App **VerificaC19** che minimizza i dati personali e del titolare senza che siano registrati dall'App stessa.

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, **non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti** - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone - che hanno determinato il rilascio della certificazione, **né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.**

## COME SI

## EFFETTUAANO I

## CONTROLLI?



## SANZIONI



Chi comunica di non essere in possesso della certificazione o ne risulta privo al momento dell'accesso è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della certificazione **senza diritto alla retribuzione**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all'interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.